

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**

Mod. R60E/03 - LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E' Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N° **460827467** AGENZIA **T6V**
CONTRAENTE/ASSICURATO **MOTORIA SORRISO S. C. S. ETS** COD. FISCALE **0000003974140042**
DOMICILIO **VIA GIACOMO MATTEOTTI 68 - 12045 - FOSSANO (CN)**
DECORRENZA ORE 24 DEL **19** **01** **2026** SCADENZA ORE 24 DEL **19** **01** **2027** RATEAZIONE **ANNUALE**
giorno mese anno giorno mese anno
EMISSIONE 1ª QUIETANZA **19** **01** **2027**
giorno mese anno
POLIZZE SOSTITUITE
Sconto sostituzione su 1ª rata

PREMIO RATA INIZIALE**PREMIO RATE SUCCESSIVE**

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.400,00	756,50	4.156,50

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.400,00	756,50	4.156,50

MASSIMALI**L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME****GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:****5.000.000,00**

per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

fino a concorrenza del limite di

5.000.000,00

per ogni sinistro

5.000.000,00

per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**3.000.000,00**

per ogni prestatore di lavoro

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07 /03	GIPRY	APTRAC	3503						
-----------------------	--------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Categoria Rischio: **1**

ACQ.	S45	P. VENDITA A	00	GEST.	S45	P. VENDITA G	00	Part.	00000
------	------------	--------------	-----------	-------	------------	--------------	-----------	-------	--------------

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo **FATTURATO**

: **Euro 400.000,00** al tasso del **8,500000** pro-mille.

Sconto per durata **0,00** circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di **Euro 3.400,00** (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta:

Esercente attività fisica adattata, esercizio fisico strutturato ed attività motorie in genere, attività fisioterapica, con particolare riferimento alla ginnastica riabilitativa e posturale, alla riabilitazione post-operatoria ed allo sviluppo delle capacità motorie, svolte presso ambulatori, palestre della salute, RSA e centri diurni, palestre in genere, saloni multifunzionali, aziende, piscine, ed a domicilio degli utenti. Tali attività svolte anche all'aperto.

Prestazioni sanitarie correlate ed accessorie quali a titolo esemplificativo, non esaustivo, visite fisiatriche, ortopediche, dietologiche, nutrizionistiche, psicologiche.

Il complesso delle attività sopra elencate non prevede l'effettuazione di esami, indagini e/o terapie a carattere invasivo. Risulta inoltre esclusa qualsiasi attività a carattere chirurgico e di natura estetica.

Clausola di raccordo

La presente polizza è stipulata in continuità con la precedente copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (polizza n.420720876), senza soluzione di continuità temporale.

La garanzia opera per i danni verificatisi nel periodo di efficacia della presente polizza, restando inteso che eventuali danni occorsi prima della decorrenza della stessa restano regolati dalla polizza precedentemente in vigore.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) MALATTIE PROFESSIONALI

a. OGGETTO

b. L'assicurazione inerente alla Responsabilità Civile dell'Assicurato verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 opera, altresì, per quanto sia tenuto a pagare ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 1124/65 per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

c.

d. INIZIO E TERMINE

e. L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

f. Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

g.

h. MASSIMALI

i. L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 = che rappresenta

anche la massima esposizione della Società' per tutta la durata del contratto.

- j. In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società' potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

k.

l. ESCLUSIONI

m. La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa.
 - Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

a. DENUNCIA DEI SINISTRI

b. Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società' - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

d. La Società' ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

2) DANNI DA INCENDIO - SEDI AZIENDALI

A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali - e delle cose in esse contenute - ove si svolge l'attività' descritta in polizza.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività, in eccesso, per ogni sinistro, all'importo di Euro 52.000= (Lire 100.686.040), che rimarrà in ogni caso a carico dell'Assicurato.

3) MALATTIE PROFESSIONALI (ESTENSIONE ART.10 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N.1124)

a. OGGETTO

b. La Società', relativamente alla fattispecie di danno indennizzata dall'I.N.A.I.L. ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del predetto D.P.R. per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati a termini del predetto D.P.R. ed addetti alle attività' descritte in polizza.

c. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

d.

e. INIZIO E TERMINE

f. L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

g. Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

h. MASSIMALI

i. L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza del massimale di Euro 500.000,00 = che rappresenta anche la massima esposizione della Società' per tutta la durata del contratto.

- j. In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
- k. **ESCLUSIONI**
- l. La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV;
 - per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
 - Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- a. **DENUNCIA DEI SINISTRI**
- b. Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione per la denuncia dei sinistri l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società - o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza - l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.
- c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.
- d. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

4) FRANCHIGIA DANNI MATERIALI

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni DANNO MATERIALE - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

5) POLIAMBULATORIO - ESCLUSA R.C. PERSONALE DEI MEDICI NON DIPENDENTI

Premesso che agli effetti della garanzia RCT per sinistro s'intende la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione, si conviene quanto segue:

- a. L'assicurazione di R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, o, comunque, entro tre mesi dalla cessazione dello stesso, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità del contratto.
- b. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
- c. Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla RC personale di tali soggetti.
- d. La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni danneggiato è però limitata a Euro 1.000,00 per la responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose consegnate, ed a 500,00 per la responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di

riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

- e. Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente garanzia non comprende i danni:
- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica;
 - connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
 - derivanti dall'effettuazione di indagini a carattere genetico o pre-natale;
 - derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione artificiale o assistita o di clonazione genetica.
 - conseguenti ad attività di sperimentazione clinica e/o farmacologia.
 - conseguenti alla distribuzione o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati;
- a. La garanzia opera purché l'Assicurato / Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione avvalendosi di personale sanitario in possesso dei requisiti di legge ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli laddove previsti dalle singole attività.
- b. Premesso che:
- per sinistro in serie R.C.T. si intende una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale dell'Assicurato derivante dai compiti istituzionali in relazione allo svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito delle strutture oggetto della copertura assicurativa anche se coinvolgano più persone in anni e periodi diversi
 - in caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza,
- resta tra le Parti convenuto che l'assicurazione di RCT viene prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 3.000.000,00 per sinistro e sinistro in serie e di Euro 5.000.000,00 per anno assicurativo.

6) VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

7) COSE IN CONSEGNA

A parziale deroga dell'art. 3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 50.000,00.

8) PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ, COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con

L'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00= per ciascun sinistro.

9) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così' sostituito:

La Società' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività' per le quali e' prestata l'assicurazione;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.
- c. L'assicurazione e' prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".
- d. Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidita' permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. e' efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

10) APPARECCHI RAGGI X SCOPO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza comprende la responsabilità' civile verso i terzi derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

11) DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività' svolta si può' avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che e' compresa in garanzia la responsabilità' che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che i corrispettivi erogati a detto personale siano denunciati alla Società' e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

12) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità' civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di RCO, anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

13) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché' dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidita' permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società' anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione e' altresì operante anche per la responsabilità' civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i

danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

14) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

15) BUONA FEDE INAIL

Resta convenuto che non costituisca motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultanti non in regola con gli obblighi di Legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

16) ATTIVITÀ RICREATIVE

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

17) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Rischio Cyber (ver. 20221129)

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico"**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **"Sistema Informatico"**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o

Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

CLAUSOLA RISCHIO CYBER

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** (->definizione) e **"Incidente Cyber"** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber** (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE, DELLE GARANZIE E DI PREMIO AL MOMENTO DEL RINNOVO

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Le garanzie di responsabilità civile non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- (i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- (ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o che deriva da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o se il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggia il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione

legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità che risiedono o che hanno sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

Questa disposizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 12 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Signature Not Verified

Digitally signed by: Motoria Sorriso S. C. S. .
Date: 2026.01.30 12:36:00 CET

Il Contraente/Assicurato

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

Art. 7 - (tacito rinnovo del contratto);

Art. 8 - (recesso del contratto in caso di sinistro);

Art. 9 - (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);

Art. 10 - (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);

Art. 11 - (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);

Art. 12 - (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);

Art. 16 - (deroga alla competenza territoriale).

Signature Not Verified

Digitally signed by: Motoria Sorriso S. C. S. .
Date: 2026.01.30 12:36:00 CET

Il Contraente/Assicurato

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od esattore

